

COMUNE DI FORIO
PROVINCIA DI NAPOLI

**REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DEL
SUOLO PUBBLICO, PRIVATO ASSOGGETTATO
AD USO PUBBLICO O PRIVATO VISIBILE DA
SPAZI PUBBLICI**

con ALLEGATO "A"

**"DISCIPLINARE PER LE OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO DA EFFETTUARSI
ALL'ESTERNO DEI PUBBLICI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE"-
INSTALLAZIONE DI STRUTTURE E PEDANE**

INDICE

Art. 1 – Definizioni	pag. 3
Art. 2 – Oggetto e finalità	4
Art. 3 – Autorizzazione di occupazione	4
Art. 4 – Occupazioni di urgenza	5
Art. 5 – Modalità di presentazione dell'istanza	5
Art. 6 – Rilascio dell'atto di autorizzazione/concessione	6
Art. 7 – Durata dell'occupazione	7
Art. 8 – Occupazioni abusive	7
Art. 9 – Esecuzioni di lavori e di opere	7
Art. 10 – Autorizzazioni ai lavori	8
Art. 11 – Occupazioni occasionali	8
Art. 12 – Obblighi del concessionario	8
Art. 13 – Decadenza della autorizzazione/concessione	8
Art. 14 – Revoca dell'autorizzazione/concessione	8
Art. 15 – Rinnovo dell'autorizzazione/concessione	9
Art. 16 – Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico	9
Art. 17 – Occupazioni con tende, ombrelloni e/o strutture similari.. ..	9
Art. 18 – Passi carrabili	9
Art. 19 – Mestieri girovaghi ed artistici	10
Art. 20 – Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale e lotterie, tabelloni politici e culturali	10
Art. 21 – Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi)	10
Art. 22 – Autorizzazioni occupazioni per l'esercizio del commercio	10
Art. 23 – Autorizzazioni di suolo pubblico per l'esercizio della ristorazione all'aperto..	12
Art. 24 – Spettacoli viaggianti	13
Art. 25 – Occupazioni per lavori edili	13
Art. 26 – Canone di concessione o autorizzazione.....	13
Art. 27 – Sanzioni	13
Art. 28 – Tariffe delle occupazioni	14
Art. 29 – Disposizioni transitorie	14
Art. 30 – Norma di rinvio.....	15
Art. 31 – Entrata in vigore.....	15
All. A - Disciplinare occupazioni suolo pubblico da effettuarsi all'esterno dei Pubblici esercizi per la somministrazione	16

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

TITOLO I

- Disposizioni amministrative -

Capo I

-Principi generali -

Art. 1

- Definizioni -

Agli effetti del presente Regolamento si intendono:

1. Per "**suolo pubblico**": il suolo e relativo soprasuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati con esclusione delle aree comunali recintate di pertinenza di fabbricati comunali, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada;
2. Per "**occupazione di urgenza**": le occupazioni connesse a situazioni imprevedibili e che richiedono senza alcun indugio l'occupazione di spazio pubblico per far fronte a situazioni di emergenza;
3. Per "**occupazione occasionale**": le occupazioni uniche e non ripetute per la durata massima di 8 ore;
4. Per "**occupazione temporanea**": le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata inferiore all'anno e con disponibilità completa, continuativa e non dell'area occupata "per il periodo temporale previsto nel provvedimento concessorio"
5. "**Per occupazione permanente**: le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di un manufatto o impianto stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, avente, comunque, durata annuale e/o superiore all'anno e con disponibilità completa, continuativa e non dell'area occupata per il periodo temporale previsto nel provvedimento concessorio";
6. Per "**occupazione per lavori**": le occupazioni necessarie allo svolgimento di lavori che comportano la manomissione della sede stradale o di deposito di materiali, macchinari ed attrezzature finalizzati all'esercizio dell'attività edilizia;
7. Per "**occupazione per il commercio**": le occupazioni richieste da titolari di attività commerciali per la sola esposizione della merce su suolo pubblico (o privata gravata da servitù di uso pubblico o privata visibile da spazi pubblici) antistante il proprio esercizio;
8. Per "**occupazione per il ristoro all'aperto**": le occupazioni richieste dai titolari di pubblici esercizi per la somministrazione su aree pubbliche (o privata gravata da servitù di uso pubblico o privata visibile da spazi pubblici) antistante, "contigue e, comunque, pertinenziali" il proprio esercizio;

9. Per “**occupazione di aree frontali a passi carrabili**”: le occupazioni possibili richieste dai titolari di passi carrabili poste frontalmente e della stessa larghezza del passo carrabile;
10. Per “**struttura**”: l’insieme degli elementi (mobili smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico o privato visibile da spazi pubblici) che delimitano ed arredano lo spazio per il ristoro all’aperto.
- "10 bis. Per chioschi: strutture amovibili circoscritte da coperture e pareti perimetrali”;
- "10 ter. Per pergolato: struttura, di pertinenza di unità a carattere commerciale, ricettiva o per la somministrazione in generale, composta di elementi verticali e sovrastanti elementi orizzontali, in legno o metallo, atta a consentire il sostegno del verde rampicante”;
- "10 quater. Per porticato : spazio coperto di uso comune, aperto almeno su un lato, che abbia relazione diretta con lo spazio esterno ubicato allo stesso livello"
- "10 quinquies. Per tettoie e pensiline: strutture orizzontali rispettivamente su strutture autonome o a sbalzo costituenti copertura pertinenziale di spazi scoperti”;
11. Per “**autorizzazione**”: l’autorizzazione all’occupazione dell’area pubblica con il contestuale rilascio della concessione “permanente e/o temporanea, di suolo pubblico” previo pagamento del canone COSAP ad esclusione del pagamento del canone per le occupazioni di cui al punto 8.

Art. 2 – Oggetto e finalità –

Il presente Regolamento disciplina l’occupazione del suolo pubblico (con esclusione dei suoli e spazi liberi recintati annessi e di pertinenza delle strutture comunali), del suolo privato con servitù di uso pubblico, privato visibile da spazi pubblici o a servizio delle attività commerciali contemplate dal presente Regolamento, mediante anche l’installazione di strutture a carattere temporaneo, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale del decoro cittadino e di promozione turistica. Sono escluse dal presente regolamento le occupazioni di suolo e/o sottosuolo pubblico finalizzate alla esecuzione delle opere per la installazione, manutenzione, sostituzione di condotte ed impianti, la quale regolamentazione è demandata ad altro regolamento. Restano comunque disciplinati dal presente la procedura per le autorizzazione alla tenuta di condotte, impianti posti su suolo e nel sottosuolo pubblico

Art. 3 - Autorizzazione di occupazione.

1. E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione/concessione comunale, rilasciata dal competente Ufficio del Comune, su richiesta dell'interessato. Le occupazioni occasionali di cui all'art.11 del presente regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al competente ufficio comunale, da parte dell'interessato. Detta comunicazione, salva l'ipotesi di cui all'art. 4, deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna personale e/ o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno tre giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto

con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 4 - Occupazioni di urgenza -

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata almeno alla contestuale comunicazione, al Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni, in ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata come previsto dal successivo art.26. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal Codice della strada.

Art. 5 – Modalità di presentazione dell'istanza -

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio), deve presentare al Comune formale istanza;

2. La domanda deve essere consegnata o spedita all'Ufficio Competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione.

3. La domanda deve contenere idonea documentazione tecnico descrittiva relativa all'area oggetto di richiesta ed alle opere che ivi si intendono realizzare, opportunamente concertata con gli Uffici competenti al rilascio dei pareri;

PER OCCUPAZIONE PER OPERE EDILIZIE:

a) L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;

b) L'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;

e) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la copia del permesso a costruire o dichiarazione di inizio attività o dichiarazione che le opere di cui trattasi rientrano tra quelle libere, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;

d) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia.

4. Il richiedente deve allegare all'istanza la documentazione tecnica dell'eventuale struttura e della piantina planimetrica dell'area da occupare ed è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

5. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto, ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e dei posizionamenti dell'ingombro.

PER OCCUPAZIONE PER USO COMMERCIO, SPETTACOLI ESPOSIZIONI E SIMILI,

a) L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;

- b) L'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;
- c) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, le modalità di utilizzazione dell'area;
- d) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;

4. Il richiedente deve allegare all'istanza la documentazione tecnica dell'eventuale struttura (nel caso di spettacoli) e della piantina planimetrica dell'area da occupare ed è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

5. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto, ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e dei posizionamenti dell'occupazione.

Art. 6 - Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione.

1. L'Ufficio Competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, previa l'acquisizione dei pareri di competenza nei casi previsti dai vigenti Regolamenti Comunali, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione. Per quanto concerne le occupazioni permanenti, gli atti su indicati sono rilasciati entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

"1 bis. Per quanto concerne le occupazioni temporanee, gli atti su indicati sono rilasciati entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta"

2. Ogni atto di concessione od autorizzazione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al cap. 2 del presente titolo, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione.

3. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

- a) a termine;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente Settore ;
- d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse;

4. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.

5. Al termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non venga rinnovata a seguito richiesta di proroga "e/o rinnovo" - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la remissione in pristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

6. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso

e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Qualora ricorrano particolari esigenze, il Responsabile del procedimento richiederà il parere al competente ufficio della viabilità.

7. Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario;

8. In caso di negato rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

“9. Il rilascio della concessione di suolo pubblico non esime il titolare di munirsi di idoneo titolo edilizio e paesaggistico, laddove necessari, i quali potranno essere anche successivi al provvedimento concessorio rilasciato dal Comune, ma in caso siano negativi, ne determinerà la decadenza senza nessun obbligo economico da parte del Comune”

Art. 7 - Durata dell'occupazione -

Le occupazioni sono:

a) permanenti le occupazioni di carattere stabile "che comportino o meno l'esistenza di un manufatto o impianto stabile", effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata, l'uso dello spazio deve essere effettivo e continuativo, il mancato uso per un periodo superiore a 30 gg. annui comporta la decadenza della concessione permanente che diventa temporanea con relativa applicazione della tariffa, con la conseguenza che il concessionario è tenuto a pagare la differenza sulla tariffa con applicazione di interessi e sanzioni;

b) temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e che comunque sono caratterizzate dalla mancata disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area. L'uso deve essere effettivo e continuativo nel periodo o periodi richiesti;

c) stagionali le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore a quattro mesi e con disponibilità completa dell'area occupata;

Art. 8 Occupazioni abusive -

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione/autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione/autorizzazione;

b) che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione.

c) le occupazioni e le coperture del suolo pubblico difformi dal presente Regolamento e dell'Allegato A.

Capo II

- Prescrizioni tecniche -

Art 9 - Esecuzione di lavori e di opere -

1 . Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione/autorizzazione dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di conferimento.

Art. 10 – Autorizzazione ai lavori -

1 . Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione o la concessione di occupazione sono sempre subordinate alla titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.

Art. 11 -Occupazioni occasionali -

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano, deposito di materiale edile e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempreché non abbiano durata superiore a 6 ore , salvo che per le stesse sia data comunicazione al Comando di Polizia Municipale

Art. 12 - Obblighi del concessionario -

1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee, permanenti e stagionali di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico.

3. E' fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dal competente Settore il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

Art 13 - Decadenza della concessione/autorizzazione.

1. Sono cause della decadenza della concessione o dell'autorizzazione :

a) Mancato pagamento del canone di concessione;

b) Le reiterate violazioni, da parte del concessionario delle condizioni previste nell'atto rilasciato;

c) la violazione delle norme di Legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;

d) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;

e) la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione o concessione senza mancato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;

f) il mancato utilizzo per un periodo superiore a trenta giorni nel caso di occupazioni permanenti;

g) il mancato utilizzo dell'occupazione suolo da parte del titolare della concessione e/o autorizzazione.

Art. 14 - Revoca della concessione/autorizzazione -

1 . La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico sono sempre revocabili per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. E comunque dovuta la restituzione - senza interessi - del canone pagato in anticipo.

Art. 15 - Rinnovo della concessione/autorizzazione -

1 . I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza, ad istanza dell'interessato.

2 . "le occupazioni temporanee e permanenti possono essere rinnovate per un periodo massimo di 5 anni con istanza da presentarsi almeno 30 giorni prima della relativa scadenza; al termine del periodo la struttura allocata su suolo pubblico, gravato da servitù di uso pubblico o privato visibile da spazi pubblici deve essere rimossa o può essere rinnovato il procedimento di cui all'art. 6"

3 . Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

Capo III

Tipologie di occupazione.

Art. 16 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico -

1 . Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, griglie ed intercapedini - ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'atto di assenso comunale. Per tutte queste installazioni si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

2 . L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori etc.

Art. 17 - Occupazioni con tende e strutture similari, ombrelloni -

1 . Fermo quanto previsto dall'art. 23 del presente Regolamento per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (ristorazione all'aperto), al di sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe e dei pubblici esercizi è consentita l'installazione di tende apribili prive di sostegni al suolo (tende a sbraccio) ed ombrelloni posti all'esterno. Le stesse devono essere richiuse durante la chiusura dell'attività.

Per l'installazione delle tende nell'ottica nel rispetto della Legge vigente è necessario produrre al Responsabile del Settore Urbanistica Patrimonio ed Estetica cittadina tutta la documentazione necessaria onde acquisire l'autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata di cui al D.P.R. n° 139 del 9.07.2010 art. 1.

Il Responsabile può disporre in qualsiasi momento la sostituzione di dette strutture costituenti l'occupazione, ove le stesse non siano mantenute in buono stato.

Art. 18- Passi carrabili.

1. La disciplina per l'apertura di un passo carrabile ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada.

Art. 19 - Mestieri girovaghi ed artistici -

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici del Comune sui quali è consentito lo svolgimento di dette attività senza avere ottenuto il permesso di occupazione.

Art. 20 – Strutture temporanee consistenti in banchetti, piccoli gazebi e strutture di piccole dimensioni per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie, tabelloni politici , culturali, e similari.

1. Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti, piccoli gazebi e strutture di piccole dimensioni per raccolte di firme, distribuzione di materiale, di durata non superiore a cinque (05) giorni sono subordinate esclusivamente alla condizione della preventiva comunicazione dell'occupazione al Comune. Detta comunicazione va effettuata non meno di due giorni prima dell'occupazione, che deve comunque riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo, purché vengano corrisposti contestualmente gli importi della tassa se prevista e seguite le prescrizioni che verranno indicate dal Comando Polizia Municipale.

2. Le suddette disposizioni non si applicano:

ai tabelloni politici e culturali **posizionati solo davanti alle proprie sedi referenti** che dovranno essere collocati sempre nel rispetto delle prescrizioni più generali garantendo il flusso pedonale. In caso di occupazione di suolo pubblico in luogo diverso da quello sopra individuato vigono le disposizioni di cui agli artt. 3, 5, 6 e 7, del presente regolamento.

3. E' in facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare le eventuali prescrizioni, che si rendano necessario, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 21 - Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi).

1. Per quanto concerne le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 22 - Autorizzazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio e del suolo privato con servitù di uso pubblico o privato visibile da spazi pubblici

1. Nelle strade, sui marciapiedi, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con banchi, tavoli, sedie, pedane, espositori o altre attrezzature di servizio, così come con piante o qualsiasi struttura se non per la sola esposizione della merce posta in vendita nell'esercizio commerciale previa preventiva autorizzazione del Comune.

2. L'occupazione di suolo pubblico e/o privato assimilato a pubblico per l'esposizione di merci alimentari di origine animale al di fuori degli esercizi è vietata.

3. L'occupazione di suolo pubblico, posta in adiacenza al filo fabbricato dei locali, è ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il posizionamento della merce senza recare intralcio al passaggio pedonale ed ai dispositivi per le persone diversamente abili. E' consentito l'occupazione di spazi limitrofi in più rispetto alla proiezione dell'esercizio, previo assenso scritto dei titolari degli esercizi limitrofi e/o dei condomini adiacenti. Nel caso in cui venga

richiesta una occupazione maggiore rispetto alla proiezione dell'esercizio l'estensione lineare massima non può superare i metri 10.

Non deve avvenire sulla carreggiata, ma interessare i soli marciapiedi, fatta eccezione per gli operatori del commercio su aree pubbliche in forma itinerante con il solo uso del veicolo attrezzato, e qualora ci sia il parere favorevole del Comando di P.M. in ordine alla viabilità veicolare e pedonale. L'esposizione di merci all'esterno del locale di vendita è di norma vietata, eccezion fatta se si adottano particolari accorgimenti: realizzazione di appositi espositori di legno, ferro, vetrinette chiuse o altro materiale che si addice al luogo di esposizione "salve le limitazioni di cui al successivo comma 5.a".

4. L'occupazione è consentita solo ed esclusivamente per le seguenti categorie:

Generi Vari:

- accessori per abbigliamento (vedi punto 5.a);
- profumerie e cosmetici consentito solo per prodotti cosmetici e termali per un massimo di 5.00 mq;
- oggettistica ed articoli da regalo (vedi 5.a);
- fiore e piante, escluso fiori recisi, per un massimo di 5.00 mq.;
- calzature: su vetrine in ferro battuto e vetro con profondità max di 50 cm;

Sono esclusi : abbigliamento su manichini, detersivi.

Generi Alimentari:

- ortofrutticoli per una larghezza di 2.00 m dal fronte dell'esercizio e fino a 2.00 m di altezza con appositi espositori;
- prodotti tipici per un massimo di 5.00 mq per tavolo degustazione.

Sono esclusi: alimentari, pescherie macellerie.

Artigiani:

- ceramisti e vari per una larghezza di 2.00 m dal fronte dell'esercizio e fino a 2.00 m di altezza con appositi espositori;
- rosticcerie mediante vetrina di esposizione con esclusione di tavoli e sedie;
- pasticcerie mediante vetrina di esposizione con esclusione di tavoli e sedie.

Esercizi Pubblici (condizioni vedi 5.b):

- Bar;
- Ristoranti;
- Piano Bar;
- Pub.

Sono esclusi videogiochi, locali scommesse, internet point.

Per i locali di pubblico spettacolo è consentita l'occupazione del suolo pubblico esterno solo ed esclusivamente per la salvaguardia delle uscite di sicurezza.

5. L'occupazione deve avvenire nei modi seguenti ed in particolare:

5.a) ATTIVITÀ COMMERCIALI :

strada chiusa al traffico

esposizione della merce, su apposito espositore o vetrina con profondità massima di cm. 100, con un massimo del 30% della larghezza della strada, dalla parete del negozio.

Gli espositori e le vetrine dovranno essere rimossi alla chiusura dell'attività commerciale.

Strada aperta a transito veicolare -

Gli espositori dovranno avere una profondità max cm. 30.

Esclusioni: in ragione della storicità dei luoghi, è vietato il rilascio di concessioni e/o spazi pubblici per l'allocatione di espositori di merci, attrezzature di servizio e/o similari, banchi e pedane, afferente i generi alimentari e non alimentari, nella Piazza San Gaetano nonché lungo tutto il Corso Umberto I.

Parimenti, sono vietate tutte le occupazioni e/o le affissioni (di merci e non) che possano pregiudicare il decoro storico artistico dei suddetti luoghi.

5.b) ESERCIZI PUBBLICI: esposizione di tavolini e sedie in misura concordata e stabilita dall'Amministrazione Comunale fermo restando le disposizioni di cui al Codice della Strada garantendo il transito per eventuali mezzi di emergenza.

6. Per il commercio itinerante in cui è ammessa la vendita su aree pubbliche in tale forma e che sostano solo sulle aree stabilite per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere l'autorizzazione di occupazione, e comunque non in contrasto con le disposizioni di altri regolamenti.

7. La sosta prolungata nello stesso punto per più di 30 minuti deve essere preventivamente autorizzata.

8. Per quanto concerne le fiere, i mercati scoperti ed i mercati attrezzati, si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

9. Per il commercio su aree private l'occupazione deve essere destinata allo svolgimento della sola esposizione della stessa merce venduta nel proprio esercizio e non deve causare intralci di alcun genere.

10. Le concessioni ed autorizzazioni, anche occasionali, ad uso commerciale, sono date in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, il rispetto del verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale e dell'arredo urbano.

11. E' in facoltà dell'autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

12. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni od autorizzazioni a soggetti che siano in mora nel pagamento dei tributi, nonché di altri eventuali oneri, dovuti per le occupazioni precedenti, e fino alla completa estinzione del relativo debito.

13. Sono autorizzabili le occupazioni per le esposizioni, ai fini commerciali o di novità, di veicoli civili industriali e agricoli, limitatamente nelle vie e piazze a condizione che non intralcino la viabilità. Con delibera di C.C. 31 del 31/07/2019 è stato aggiunto l'art. 22 bis

Art. 23 Autorizzazioni di suolo pubblico per l'esercizio della ristorazione all'aperto

1. L'occupazione di suolo nelle strade, sui marciapiedi, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è consentita per l'esercizio della ristorazione e bar nei casi e modalità previste nell'allegato A del presente Regolamento.

2. E' vietata qualsiasi occupazione di suolo pubblico di cui al precedente comma senza la relativa autorizzazione/concessione.

Art. 24- Spettacolo viaggiante -

1. Per l'attività di Spettacolo Viaggiante si applicano le disposizioni di legge e regolamentari specifiche.

Art. 25 - Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei).

1. Fatto salvo ogni riferimento al vigente Regolamento Urbano Edilizio Comunale ai fini dell'ottenimento della concessione per le occupazioni suindicate, viene stabilito che, in caso di occupazione d'urgenza ai sensi dell'art.4 del presente Regolamento per le fattispecie di cui a questo articolo, il richiedente dovrà regolarizzare la pratica con il pagamento del canone contestuale alla presentazione della domanda presso il Servizio concedente, entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale.

Art. 26 - Canone di concessione o autorizzazione –

1. Per la determinazione del canone di concessione è fatta salva l'applicazione del vigente Regolamento Comunale COSAP.

Art. 27 - Sanzioni.

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento con l'eccezione di cui al successivo punto 2, sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da € 50,00 ad € 250,00 con l'osservanza delle norme contenute nella Legge 24.11.1981, nr.689.

2. Le occupazioni abusive sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria stabilite dal Codice della Strada e della sanzione pecuniaria prevista dal Regolamento COSAP.

3. Sono fatte sempre salve eventuali ed ulteriori azioni repressive e coattive in merito a rimozioni coattive, nei casi previsti da vigenti leggi e/o regolamenti, nonché da motivi di pubblico interesse.

4. In caso di perdurante morosità nel pagamento del canone, si eseguono le procedure previste dal Regolamento COSAP.

5. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni od autorizzazioni a soggetti che siano in mora nel pagamento dei tributi, nonché di altri eventuali oneri, dovuti per le occupazioni precedenti, e fino alla completa estinzione del relativo debito.

6. In tutti i casi di occupazione abusiva l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, previa contestazione della relativa violazione, **ordina**, agli occupanti, l'immediata rimozione e la rimessa in pristino dei luoghi. Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione provvede direttamente a rimuovere i materiali che vengono sequestrati, a spese degli interessati e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi materiali e non, che ne derivassero.

7. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal Regolamento COSAP, è applicata la sanzione amministrativa

pecuniaria da un minimo di 50.00 € ad un massimo di 250.00 €; inoltre saranno adottate misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi.

8. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con strutture, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale cui la struttura è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 5 giorni dalla contestazione, salvo l'applicazione della sanzione accessoria prevista dal C.d.S..

9. L'organo accertatore deve intimare sul verbale di contestazione la rimozione immediata delle strutture, e trasmettere la corrispondente segnalazione, al Settore Finanze e al Settore competente al rilascio dell'autorizzazione. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il Settore competente al rilascio dell'autorizzazione emette un atto di diffida che intima la rimozione immediata delle strutture abusivamente installate. Qualora il gestore dell'esercizio cui la struttura è annessa non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa.

Inoltre l'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.

10. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Corpo di Polizia Municipale.

11. Qualora l'occupazione del suolo pubblico sia effettuata con strutture non funzionalmente connesse ad attività commerciali, saranno inoltre applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Capo II

- Determinazioni delle tariffe del canone.

Art. 28 - Tariffe delle occupazioni:

1. L'elenco delle tariffe è riportato nel Regolamento COSAP del Comune.

Capo III

- Prescrizioni finali.

Art. 29 – Disposizioni transitorie.

Restano confermate le occupazioni già esistenti ed assentite, ovvero quelle scadute al 31.12.2016, o per le quali risultano essere stati adottati provvedimenti di revoca, salvo il pagamento del canone previsto o di quelli arretrati, fatta salva la facoltà del titolare di rinunciarvi.

Tali occupazioni saranno autorizzate nello stato di fatto in cui sono, esclusivamente per altri due anni, tempo necessario alla presentazione di idoneo progetto di adeguamento al presente regolamento, da effettuarsi entro e non oltre 60 gg dall'adozione dello stesso. Adeguamento che

dovrà concludersi improrogabilmente entro i due anni, pena la decadenza dell'atto concessorio, senza necessità di ulteriori atti amministrativi .

Le occupazioni esistenti ma non assentite, dovranno essere adeguate alle prescrizioni del presente Regolamento salvo il pagamento del canone previsto o di quelli arretrati.

I soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza in 6 copie all'Amministrazione Comunale, corredata dallo stato di fatto e da quello di progetto di adeguamento, a pena di decadenza, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, secondo le modalità contemplate dall'art. 7 dell'Allegato A) del Regolamento in quanto compatibili.

Le concessioni di occupazioni di suolo pubblico, relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in istruttoria, sono rilasciate in base alle norme previste dal presente Regolamento.

Art. 30 - Norma di rinvio.

1. Per tutto quanto non esplicitato nel presente regolamento si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazioni, ivi compreso il Piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita giornali e riviste.

2. Con Delibera di Giunta Municipale verranno apportate le modifiche e gli aggiornamenti in materia di esenzioni e di orario e ubicazioni delle occupazioni.

Art. 31 - Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal giorno di pubblicazione all'albo del Comune di Forio.

ALLEGATO "A"

**"DISCIPLINARE PER LE OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO DA EFFETTUARSI
ALL'ESTERNO DEI PUBBLICI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE"**

INDICE

- Articolo 1 – Disposizioni generali**
- Articolo 2 – Composizione elementi per l'occupazione**
- Articolo 3 - Ubicazione e dimensioni**
- Articolo 4 – Definizioni**
- Articolo 5 - Caratteristiche e tipologia delle occupazioni;**
- Articolo 6 – Pedane e strutture – Ubicazione e dimensioni;**
- Articolo 7 - Aspetti normativi;**
- Articolo 8– Attività;**
- Articolo 9 – Orario ;**
- Articolo 10 – Revoca;**
- Articolo 11 – Forme di garanzia;**
- Articolo 12 – Danni arrecati;**
- Articolo 13 - Disposizioni finali**

Articolo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico da effettuarsi all'esterno dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, a mezzo tavolini, sedie, ombrelloni, piante, strutture, pedane, strutture aperte sul lato di ingresso e altre strutture simili contemplate nel presente Regolamento, sono subordinate, ferme le limitazioni che seguono, al preventivo rilascio di concessione all'occupazione di suolo pubblico da parte dell'Ufficio competente.

2. I provvedimenti concessori che comportino l'installazione e/o l'esecuzione di opere necessitanti di collaudo ai fini della sicurezza, saranno rilasciate previa acquisizione del relativo collaudo statico.

3. E' fatto divieto di installare e/o realizzare le strutture di cui al comma 1, ancorché mobili, all'esterno dei pubblici esercizi in tutte quelle zone ove tale tipo di occupazione risultasse in contrasto con il decoro e l'arredo urbano o, comunque, recasse intralcio alla viabilità.

4. Si potranno, altresì, concedere nuove concessioni all'installazione di pedane e/o altre strutture similari, anche in deroga al Codice della Strada, in zone soggette, specie nel periodo estivo, a limitazioni del traffico veicolare e all'istituzione di isole pedonali, fermo restando che tali autorizzazioni dovranno riguardare solo il periodo interessato da tali limitazioni.

5. Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza dello stesso arredo urbano, l'Autorità Comunale competente potrà disporre in qualsiasi momento la sostituzione di strutture costituenti l'occupazione ove le stesse non siano mantenute in buono stato ed i materiali risultassero in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione”;

ART. 2 - COMPOSIZIONE ELEMENTI PER L'OCCUPAZIONE

1. Gli elementi per l'occupazione sono classificati come di seguito indicato:

- a) arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche (di lunghezza non superiore a metri due);
- b) elementi complementari di copertura e riparo: ombrelloni, tende, strutture, “e/o altre strutture contemplate nel presente regolamento”;
- c) elementi accessori: pedane, stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti;
- d) elementi di delimitazione: transenne, piante a siepe. Sono consentite delimitazioni con siepi alte massimo 1.00 m e transenne a condizione che ogni 2.00 m sia lasciato un passaggio minimo di 90 cm;
- e) elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.

2. L'occupazione di suolo pubblico, determinata dalla collocazione di soli tavolini (massimo due) e relative sedie o sole panche, poste in adiacenza al filo fabbricato dei locali, è ammessa unicamente

quando la larghezza del marciapiede consente il loro posizionamento senza recare intralcio al passaggio pedonale. E' comunque soggetta al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Tale tipo di occupazione, realizzabile esclusivamente negli spazi annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione.

ART. 3 – UBICAZIONE E DIMENSIONI

1. Le occupazioni devono avvenire garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio.
2. Non è consentito effettuare occupazione di suolo pubblico se per raggiungerlo dall'ingresso dell'esercizio cui è annesso è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, salvo i casi di strade interessate dal provvedimento di attuazione di aree pedonali o z.t.l. ai sensi del Codice della Strada, nel limite dei giorni e dell'orario di istituzione.
3. Non è consentito effettuare occupazione di suolo pubblico se fatta su sede stradale in corrispondenza della fermata di mezzi di trasporto pubblici, se include alberi, panche e altre strutture di utilizzo pubblico, o se collocati ad una distanza radiale inferiore a metri 15 dagli accessi ad edifici di culto; inoltre la distanza minima dal filo di fabbrica perimetrale di tali edifici non deve essere inferiore a metri 7. Tali misure possono risultare inferiori solo previa autorizzazione vincolante del responsabile dell'edificio stesso.
4. Non è consentito effettuare occupazione di suolo pubblico antistante o a diretto contatto a edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.
5. Deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali, di almeno metri 1.20; di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno.
6. Qualora l'occupazione occupi parte di sede stradale la stessa, previo sopralluogo e parere del Comando di Polizia Municipale, deve essere adeguatamente segnalata, a cura del titolare concessionario, secondo le prescrizioni imposte dal predetto Comando.
7. "Ferme le limitazioni di cui al successivo art. 7", negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali larghi, piazze, parcheggi, parchi e giardini non sono previsti limiti specifici; l'occupazione sarà valutata dai settori competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione, in riferimento all'ambiente e alla tipologia proposta. Nel caso di parchi e giardini il parere del Settore Verde Pubblico risulterà vincolante per quanto riguarda l'indicazione delle modalità di collocazione degli elementi di occupazione.
11. Le strutture devono essere realizzate in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda.
12. Se le strutture vengono concesse per una superficie complessiva tripla rispetto al locale interno, o comunque superiore a mq. 40, dovrà essere dimostrata la disponibilità di servizi igienici adeguati.

Articolo 4 –“DEFINIZIONI”

1. "per struttura si intende l'insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico su suolo pubblico, privato assoggettato ad uso

pubblico o privato visibile da spazi pubblici che costituisce, delimita ed arreda uno spazio aggiuntivo destinato alla somministrazione di alimenti e bevande ad esso pertinenziale".

2. Per pedana si intende una struttura planare installata per configurare una superficie orizzontale, quanto più aderente al suolo, prefabbricata facilmente rimovibile ed è posta sul suolo pubblico, o privato assoggettato ad uso pubblico, che costituisce superficie aggiuntiva per il ristoro annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione, nella quale è ammessa la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande.
3. Per chioschi si intendono quei manufatti isolati, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricate e strutturalmente durevoli posati su suolo pubblico, ovvero privato gravato di servitù di uso pubblico ovvero su proprietà comunale a seguito del rilascio di Provvedimento nella quale viene, tra l'altro, stabilita la durata dell'occupazione richiesta";

Articolo 5 - CARATTERISTICHE E TIPOLOGIE DELLE OCCUPAZIONI

1. Strutture:

- a. "le strutture (quanto a forma, a tipologia ed a caratteristiche) devono essere caratterizzate da leggerezza e trasparenza poggiate al suolo nelle condizioni esistenti. E' ammesso un sistema di fissaggio al suolo mediante piastre e tirafondi in corrispondenza dei montanti, con chiusura perimetrale in PVC trasparente, coperto con tenda in PVC o similare anche opaca, è ammesso il serramento solo in corrispondenza degli accessi. ecc., può essere installato su pedana nei casi in cui la stessa è consentita.
- b. I colori, le forme, le eventuali decorazioni dovranno essere progettate nel rispetto stilistico dell'ambiente e dell'edificio in adiacenza.
- c. Non sarà consentita l'aggiunta all'esterno di volumi tecnici (es. per impianti di condizionamento e/o riscaldamento) che ne alterino la forma o ne modifichino l'ingombro.
- d. I collegamenti elettrici dovranno essere realizzati esclusivamente esterni.
- e. I materiali impiegati dovranno essere in accordo con l'ambiente; non sono ammesse strutture in alluminio anodizzato colore naturale o bronzato, strutture in conglomerato cementizio armato e non rivestito in lamierama.
- f. Non sono ammesse insegne pubblicitarie a carattere generale di alcun tipo o di esercizio.

2. Pedane

- a. Sono ammesse pedane realizzate con sistema prefabbricato facilmente rimovibile in legno o similare, poggiate al suolo riducendo al minimo il fissaggio con piastre e tirafondi.

3. Chioschi:

- a. I chioschi e le altre strutture simili concepiti per la vendita di generi diversi da ubicarsi su suolo pubblico, o suolo privato gravato da servitù di uso pubblico, devono avere caratteristiche costruttive tali da consentire la loro facile rimozione e il ripristino dell'area allo stato antecedente l'occupazione. Le stesse non devono presentare opere di stabile collegamento al suolo. Qualora tali strutture siano inserite all'interno di aree verdi la pavimentazione deve garantire una adeguata permeabilità. Le insegne ed eventuali tende: devono essere previste già in fase di progetto ed organicamente inserite nella struttura.

b. E' comunque ammissibile l'applicazione di una tenda e/o di una struttura aperta sul lato prospiciente il banco di vendita, di larghezza non superiore alla dimensione del prospetto dell'esercizio di pertinenza, secondo le caratteristiche previste dal presente regolamento.

c. Le tende e/o le eventuali strutture devono essere di colore intonato alla struttura del chiosco.

d. L'installazione del chiosco sarà ammissibile quando sia rispettosa del presente Regolamento e delle norme vigenti in materia.

e. Le caratteristiche tecniche ed estetiche alle quali uniformarsi saranno definite, caso per caso, in ragione delle caratteristiche dei luoghi;

4. Pergolati, porticati, tettoie e pensiline:

a. Tutte le strutture aperte sul lato frontale di ingresso, saranno assentite secondo gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti e sempre che non alterino il decoro e l'estetica cittadina.

b. Le caratteristiche tecniche ed estetiche alle quali uniformarsi saranno definite, caso per caso, in ragione delle caratteristiche dei luoghi

Articolo 6 - Pedane e strutture - Ubicazione e dimensioni

1. **strutture:** la forma, le tipologie e le caratteristiche delle strutture sono di seguito elencate.

Non è ammessa la realizzazione di coperture :

- su aree interessate da divieti di sosta permanente o dalle fermate di mezzi di trasporto pubblico;
- su aree che essendo discoste dall'attività per essere raggiunte comportano l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli.

1.2. L'installazione è fatta nel rispetto dei diritti dei terzi.

1.3. Per la realizzazione delle strutture devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- nei centri abitati, l'occupazione dei marciapiedi può essere consentita fino a lasciare libero almeno 1.20. Nelle zone pavimentate senza marciapiedi (esempio C.so Francesco Regine) si deve una fascia libera di m 2.00 da intendersi fascia di rispetto misurata dalla corsia carrabile;
- la larghezza massima di occupazione delle strutture non può eccedere il 50% della larghezza della strada e solo se la strada è interdetta al traffico;
- nelle zone di rilevanza storica-ambientale, ovvero quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria;
- devono essere osservate tutte le norme di competenza dettate dal vigente codice della strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza;
- devono essere rispettate le norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche ;
- dovrà essere rispettata una distanza non inferiore a metri 1.2 dal tronco degli alberi, fatte salve misure maggiori che potranno essere prescritte dai competenti uffici comunali per ragioni di salvaguardia dei valori estetico ambientali e di rispetto del verde;

- non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi autorizzati dal Comune.
- non deve occupare la carreggiata oltre l'area destinata alla sosta dei veicoli ed in tal caso deve essere collocata, a cura del titolare concessionario, apposita segnaletica di divieto di fermata con inizio e fine.
- la lunghezza massima delle strutture deve essere limitata alla lunghezza del fronte dell'esercizio commerciale di riferimento individuata dagli assi dei muri di proprietà;
- l'altezza complessiva misurata dal piano marciapiede all'estradosso della copertura non deve essere superiore a metri 3,50;
- la distanza radiale minima dal bordo di eventuali balconi non può essere inferiore a metri 2. Distanze minori sono ammesse se autorizzate in forma scritta dal titolare dell'/degli alloggio/i di cui i balconi sono pertinenza - la distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a metri 2.

"1.4. Esclusioni:

- a. In ragione della storicità dei luoghi, è esclusa l'installazione delle strutture e/o chioschi in tutta la Piazza San Gaetano, nella Piazza Municipio, Piazza San Leonardo nelle quali sarà ammissibile l'allocazione di soli ombrelloni oltre che tavoli, sedie ed opere di arredo;
- b. alla Piazza Pontone le strutture e/o simili potranno essere collocate solo nel periodo dal 01.11 al 31.03 rispettando il distacco dall'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di mt. 2,5 consentendo il passaggio pedonale. Nel periodo dal 01.04 al 31.10 nella suddetta piazza sarà ammissibile la sola tipologia ombrelloni e tende a braccio oltre che tavoli, sedie ed opere di arredo";

2. Pedane

La sua installazione è consentita solo ed esclusivamente, per il periodo di apertura dell'attività e per il periodo di occupazione del suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico nei seguenti casi:

- su pavimentazioni in pietra naturale quanto la pendenza del suolo supera il 5% e/o quando viene installato un struttura (solo ed esclusivamente per lo stesso periodo della struttura, vedasi art. 7 .3);
- su pavimentazioni in asfalto e/o cementizie.

La larghezza massima di occupazione delle pedane non può eccedere il 50% della larghezza della strada e solo se la strada è interdetta al traffico;

Articolo 7 – ASPETTI NORMATIVI

1. il titolare di un pubblico esercizio di somministrazione che intenda collocare una struttura e/o pedana ad uso ristoro su suolo pubblico, privato assoggettato ad uso pubblico o privato visibile da spazi pubblici dovrà presentare formale istanza indirizzata al Settore competente volta ad ottenerne l'autorizzazione.
2. Nel caso di installazione di strutture per un periodo superiore a 120 gg. il titolare deve richiedere il parere ambientale ai sensi del D.P.R. 9.07.2010 n 139 art. 1 punto 38 dell'Allegato I. "Nel caso di installazioni per periodi di tempo inferiori a 120 non è necessario il previo ottenimento dell'autorizzazione di cui al comma 1, fermo il potere

dell'amministrazione comunale di verificarne la compatibilità alle prescrizioni del presente Regolamento. Sono fatti salvi, in ogni caso, i poteri di vigilanza, repressivi e sanzionatori in caso di violazioni accertate”;

3. Le pedane possono essere installate:

- per occupazioni temporanee: dal 01.04 al 31.10;
- per occupazioni temporanee per periodo inferiori: solo per il periodo della concessione;
- per occupazioni permanenti con e senza struttura: per tutta la durata della concessione;

4. “Le strutture possono essere stagionali o permanenti.

a. La struttura è stagionale se la struttura è posta su suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per un periodo complessivo non superiore a 360 giorni nell'arco dell'anno solare;

b. la struttura è permanente se la stessa è posta su suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per l'intero anno solare o per tutta la durata della concessione di suolo pubblico.

L'autorizzazione all'installazione di strutture stagionali può essere rilasciata tanto in caso di concessioni di suolo pubblico a carattere temporaneo quanto in caso di concessioni di suolo pubblico a carattere permanente.

L'autorizzazione all'installazione di strutture permanenti possono essere rilasciate solo nell'ipotesi di concessione di suolo pubblico a carattere permanente”;

All'istanza deve essere allegato:

a) elaborato progettuale redatto da tecnico abilitato composto da:

- _ estratti degli eventuali strumenti urbanistici vigenti;
- _ planimetria di inquadramento generale;
- _ tavola di inserimento ambientale (foto rendering);
- _ elaborati grafici indicanti la situazione esistente, di progetto, finale comprensivi di piante, prospetti, sezioni longitudinali e trasversali, particolari costruttivi;

b) relazione tecnica illustrativa del progetto con indicazione delle soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche ed il sistema di fissaggio al suolo tale da garantire lo smontaggio ed il rimontaggio negli anni successivi utilizzando sempre gli stessi fori in special modo per il fissaggio sulle pavimentazione in pietra;

c) documentazione fotografica.

5. “Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole espresso dagli Uffici Comunali in materia di viabilità. Il procedimento deve essere concluso nei trenta giorni decorrenti dalla presentazione della istanza tesa al rilascio dell'autorizzazione all'installazione di strutture. L'autorizzazione conserva efficacia e validità per tutta la durata della concessione di suolo pubblico. La stessa dovrà indicare la natura permanente e/o stagionale dell'installazione. L'autorizzazione decade alla scadenza fissata nella concessione di suolo pubblico ovvero laddove sopravvengano motivate esigenze di interesse pubblico. In tali casi, il titolare dell'autorizzazione non avrà diritto ad alcun indennizzo e/o rimborso”

6. Alla prima installazione avvenuta il titolare dell'autorizzazione produrrà al Settore Urbanistica entro 10 giorni certificato di collaudo statico a firma di tecnico abilitato. Alle successive installazioni una dichiarazione conformità relativa al certificato di collaudo statico presentato alla prima installazione, sempre a firma di tecnico abilitato e nel termine massimo di 10 giorni.
7. Il titolare del pubblico esercizio che intende collocare una pedana e/o una struttura deve presentare, prima dell'utilizzo dello stesso, al competente Commercio del Comune dichiarazione di inizio attività per ampliamento della superficie di somministrazione.

Articolo 8 – ATTIVITÀ

1. La pedana “e/o le strutture” non devono essere adibiti ad uso improprio, l'area occupata e' destinata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nelle strutture direttamente e fisicamente collegati ad esercizi di somministrazione non potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico sanitaria e nel rigoroso rispetto della medesima.
2. Nelle strutture è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento fatta eccezione per eventuali elementi di riscaldamento autonomi.

Articolo 9 – ORARIO

1. Le attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande svolte nelle strutture” nel periodo in cui l'utilizzo dello stesso avviene con le pareti di tamponamento completamente chiuse osservano l'orario di apertura dell'esercizio a cui è annesso.
2. Il Sindaco con ordinanza può stabilire limitazioni per l'orario di apertura al pubblico delle strutture.

Articolo 10- REVOCA

“Salvi i motivi di revoca previsti nel presente e negli altri regolamenti comunali, per motivi di interesse pubblico e/o sopravvenienze progettuali, o qualora dalla relazione di verifica dello stato di manutenzione emerga un cattivo stato di conservazione, l'autorizzazione, così come la concessione di suolo pubblico, può essere revocata con provvedimento motivato, previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/90 con almeno 30 giorni di preavviso. Per motivate esigenze di interesse pubblico la comunicazione alla parte può avvenire con 15 giorni di preavviso”;

Articolo 11 – FORME DI GARANZIA

Alla scadenza del periodo di autorizzazione la mancata autonoma rimozione entro i successivi 10 giorni, oltre alle sanzioni di cui all'art. 27 del presente Regolamento, comporterà l'applicazione di una sanzione pari ad € 100,00 per ogni giorno di abusiva occupazione e la corrispondente somma verrà utilizzata, se del caso, per il sequestro, lo smontaggio e custodia delle strutture.

Il Comune potrà a sua scelta decidere per la vendita all'asta, acquisizione al patrimonio comunale o smaltimento quale rifiuto.

2. Nel caso di occupazione senza la prescritta autorizzazione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia della concessione di suolo pubblico, il titolare dell'esercizio è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva entro 3 giorni dalla contestazione.

3. Nel caso di inottemperanza, sarà attivata la rimozione d'ufficio a spese del trasgressore, previa diffida alla rimozione e conseguente revoca dell'autorizzazione.

Anche in tale ipotesi, oltre alle sanzioni di cui all'art. 27 del presente Regolamento, al titolare dell'esercizio sarà applicata una sanzione pari ad € 100,00 per ogni giorno di abusiva occupazione.

Articolo 12 - DANNI ARRECATI

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno arrecato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 13 – OCCUPAZIONI A TITOLO DELL'ENTE

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle occupazioni di suolo pubblico riguardanti interventi promossi e/o realizzati dall'Ente Comunale.

Articolo 14 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento al Codice della Strada, al Regolamento di Polizia Urbana, al Piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita giornali e riviste ed al D.P.R. 380/2001 "e D.lgs n. 42/2004" e s.m.i .